

DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2020
28/2020/R/GAS

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI DI
SCOSTAMENTO PER IL PERIODO 2015 - 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1098^a riunione del 4 febbraio 2020

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2005, 41/05 (di seguito: deliberazione 41/05);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06) e il relativo Allegato 2, recante il Codice di rete tipo della distribuzione come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas ed il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, come sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 223/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 223/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 676/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 676/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2019, 57/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 91/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG 2020-2023;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 137/02 individua, tra l’altro, due profili di responsabilità che l’utente del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: UdB) assume nell’ambito di tale servizio, ossia (a) quello per cui le immissioni e i prelievi dell’UdB in/dalla rete di trasporto devono essere bilanciati nel tempo e (b) quello per cui le immissioni e i prelievi dell’UdB in/dalla rete di trasporto non devono eccedere i limiti delle capacità conferite. Rispetto al profilo *sub* (a) sono previsti i corrispettivi di disequilibrio (oggi disciplinati dal TIB); mentre, nel caso in cui non sia garantito il profilo *sub* (b), è la stessa deliberazione 137/02 a prevedere, all’articolo 17, i corrispettivi di scostamento, le cui modalità applicative sono definite al Capitolo 9 del Codice di Rete;

- i corrispettivi di scostamento sono stati introdotti dall’Autorità con l’obiettivo di incentivare gli utenti a richiedere il conferimento di capacità di trasporto in misura coerente con i prelievi effettivi. I corrispettivi di scostamento, diversamente dai corrispettivi di disequilibrio, sono determinati in via amministrativa e non sono correlati ad alcun costo sostenuto dal sistema;
- in base alla regolazione tariffaria (da ultimo anche in base all’ RTTG 2020-2023) l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento è dedotto dai ricavi da riconoscere all’impresa di trasporto in un successivo esercizio; la corretta (ed effettiva) applicazione dei corrispettivi di scostamento, pertanto, soddisfa anche l’interesse della generalità degli utenti della rete di trasporto alla riduzione dei corrispettivi di trasporto;
- peraltro, la regolazione vigente (commi 17.12 e 17.13 della deliberazione 137/02, introdotti con la deliberazione 41/05) prevede espressamente delle casistiche di esenzione rispetto ai corrispettivi di scostamento, da ritenersi tassative, connesse all’attivazione per specifiche ragioni (riguardanti, ad esempio, esigenze di sicurezza o di potenziamento del sistema) del servizio sostitutivo di fornitura di gas naturale per il tramite di carri bombolai.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’architettura regolatoria su cui si basa la disciplina del *settlement* gas, sin dal primo anno di applicazione, ossia il 2013, prevede:
 - a. una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
 - b. più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo utilizzati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- fino all’anno di competenza 2019, le sessioni di bilanciamento sono state effettuate dal responsabile della gestione del *settlement* (presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori) ovvero da Snam Rete Gas (di seguito: RdB) nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione 229/2012/R/gas; la regolazione di riferimento per le sessioni di aggiustamento fino all’anno di competenza 2019 è, invece, contenuta nelle deliberazioni 670/2017/R/gas e 782/2017/R/gas che, tra l’altro, prevedono:
 - c. il calcolo del conguaglio delle partite economiche attribuite all’UdB al momento del bilancio definitivo, applicando l’algoritmo della sessione di bilanciamento e tenendo conto dei nuovi dati di misura trasmessi dall’impresa di distribuzione;
 - d. la valorizzazione della quota parte, di competenza di ogni UdB, della differenza tra immesso e prelevato al punto di riconsegna della rete di

trasporto interconnesso con reti di distribuzione o *city gate* (anche noto come delta^{IO}) oggetto di compensazione;

- pertanto, ai sensi della normativa appena richiamata, l'RdB:
 - e. in esito alle sessioni di bilanciamento (i) determina il disequilibrio di competenza dell'UdB, definendo le partite con dettaglio per utente della distribuzione (di seguito: UdD), e gli applica o gli riconosce il corrispettivo indicato dalla regolazione; (ii) calcola i corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02, in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'UdB e le capacità da questi utilizzate;
 - f. in esito alle sessioni di aggiustamento determina, sempre con dettaglio per UdD, e regolarizza con l'UdB (i) la differenza tra le partite fisiche attribuite e quelle derivanti dalla precedente sessione di aggiustamento o di bilanciamento e (ii) la quota oggetto di compensazione;
- devono ancora essere effettuate le sessioni di aggiustamento pluriennali relative agli anni 2015 - 2019, nonché l'annuale 2019;
- infine, con la deliberazione 223/2018/R/gas l'Autorità, tenendo conto dell'opportunità di garantire che il nuovo dato di misura - resosi disponibile nell'ambito della sessione di aggiustamento - possa essere utilizzato anche ai fini del ricalcolo dei corrispettivi di scostamento, ha previsto che:
 - g. l'impresa di trasporto proceda alla rideterminazione e al conguaglio dei corrispettivi di scostamento applicati - su esplicita richiesta dell'utente di trasporto - soltanto nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che comprende l'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
 - h. la rideterminazione riguardi tutti i corrispettivi di scostamento applicati ai medesimi punti - oggetto della sopraccitata richiesta - con riferimento all'intero anno solare indicato;
 - i. i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento riguardanti gli anni 2018 e 2019, rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative, rispettivamente, agli anni 2020 e 2021, siano considerati al netto degli importi dei conguagli di cui alle precedenti lettere g. e h.;
 - j. le imprese di trasporto provvedano a conguagliare gli importi derivanti dalle rettifiche calcolate in sede di sessione di aggiustamento, secondo le tempistiche e le modalità che sono state successivamente definite con la deliberazione 676/2018/R/gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a partire dal 1 gennaio 2020, data di entrata in vigore del TISG:
 - k. è attribuito all'RdB, come prelievo dalla rete di trasporto, il quantitativo di gas corrispondente alla differenza fra il quantitativo immesso presso i *city gate* e quello allocato agli UdB, sulla base delle misure presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) misurati con frequenza di lettura mensile o con dettaglio giornaliero, e quelli attesi presso gli altri PdR;

- l. è oggetto di compensazione economica la differenza fra il quantitativo allocato agli UdB, sulla base del prelievo atteso, e quello determinato sulla base delle misure;
- inoltre, il TISG stabilisce che, in esito alla sessione di aggiustamento, l'RdB proceda al conguaglio: dei corrispettivi di disequilibrio, dei corrispettivi di scostamento, della compensazione economica delle differenze tra consumi stimati ed effettivi e dei corrispettivi variabili del servizio di trasporto;
- la predetta riforma del *settlement*, in particolare la scelta di attribuire il delta¹⁰ all'RdB, è stata completata con la decisione dell'Autorità di avviare, con la deliberazione 72/2018/R/gas, un apposito procedimento per definire un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione “*in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta¹⁰ al city gate*”;
- con la deliberazione 147/2019/R/gas è stato riformato il processo di conferimento della capacità di trasporto continua ai *city gate*, che entrerà in vigore il prossimo 1 ottobre 2020 e che prevede la non applicazione, con riferimento alle capacità in tal modo conferite, dei corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono stati portati all'attenzione casi, emersi anche in sede di trattazione di reclami presentati ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, di applicazione all'utente, da parte dell'impresa di trasporto, di corrispettivi di scostamento causati dalla fuoriuscita, incontrollata e non dipesa dall'utente, di gas naturale per danneggiamento della condotta della rete di distribuzione per il quale è stato richiesto l'intervento del carro bombolaio per garantire la continuità del servizio e, con riferimento al quale, il verbale di misura relativo al *city gate* riporta evidenza di volumi particolarmente elevati per il giorno interessato dal fatto;
- la regolazione dell'Autorità non prevede, nell'ambito del *settlement*, specifiche disposizioni circa il trattamento del gas in tal modo fuoriuscito, con la conseguenza che - in forza della disciplina sopra sinteticamente richiamata - esso deve essere ricompreso nell'ambito del delta¹⁰; pertanto, la quota parte del delta¹⁰ imputabili a dette fuoriuscite:
 - m. sino al 31 dicembre 2019, deve essere ripartita fra gli UdD e inclusa fra il gas che è consegnato dall'UdB all'UdD;
 - n. dal 1 gennaio 2020, è invece attribuita all'RdB;
- in conseguenza di quanto sopra, in base alla regolazione in vigore sino al 31 dicembre 2019:
 - o. il disequilibrio dell'UdB, e l'eventuale corrispettivo di scostamento dell'UdB, sono determinati considerando fra il gas prelevato e consegnato all'UdD anche la quota del gas fuoriuscito dalla rete di distribuzione, di competenza del medesimo UdD;

- p. l'UdD risulta titolare di una quota del gas fuoriuscito dalla rete di distribuzione e sarà soggetto ai relativi oneri, che si può presumere consistenti (i) sia nel costo della materia prima dispersa, nella parte non oggetto di eventuale compensazione, (ii) che negli eventuali altri costi previsti dal contratto con cui si approvvigiona dall'UdB, inclusi quelli derivanti dal prelievo giornaliero eccedente i limiti definiti nel medesimo contratto;
- mentre il recupero dei costi sostenuti dall'UdB della precedente lettera o) è disciplinato dal contratto di fornitura con l'UdD, il recupero dei costi, della lettera p), da parte dell'UdD ricade nell'ambito degli ordinari rimedi civilistici nonché delle condizioni generali di contratto dell'impresa di distribuzione, contenute nel Codice di Rete adottato da quest'ultima in coerenza con il Codice di Rete tipo della distribuzione di cui alla deliberazione 108/06, in tema di responsabilità delle parti;
 - il prelievo presso la rete di trasporto per effetto di una fuoriuscita incontrollata di gas è, per sua natura, un evento eccezionale e non prevedibile in sede di programmazione e di richiesta della capacità di trasporto, per la cui corretta determinazione sono stati previsti, come visto, i corrispettivi di scostamento;
 - alla luce di quanto anzidetto e della funzione incentivante posta a fondamento della previsione di corrispettivi di scostamento, in relazione ai casi sopra richiamati e in relazione agli anni cui si applica la disciplina di cui alla deliberazione 670/2017/R/gas e alla deliberazione 782/2017/R/gas, l'applicazione dei suddetti corrispettivi anche agli scostamenti determinati dalla quota parte di delta¹⁰ riconducibile alle predette fuoriuscite incontrollate dalla rete di distribuzione, potrebbe effettivamente determinare, per gli UdB e gli UdD interessati, un onere economico sproporzionato, soprattutto se la fuoriuscita di gas è avvenuta per quantitativi rilevanti di materia prima;
 - peraltro, le medesime criticità evidenziate nei due precedenti punti, connesse alla gestione di una fuoriuscita incontrollata di gas, non potranno più presentarsi in futuro in quanto superate dalla regolazione del TISG; come visto, infatti, i quantitativi di gas relativi al delta¹⁰ determinato da fuoriuscite di gas sulle reti di distribuzione non contribuiranno più alla definizione del superamento della capacità conferita all'utente, poiché sarà l'RdB ad approvvigionare l'intero delta¹⁰ (oltre al fatto che, a partire dal 1 ottobre 2020, i corrispettivi di scostamento non saranno più applicati per effetto della riforma dei conferimenti di capacità di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas).

RITENUTO CHE:

- appaiano meritevoli di tutela le esigenze segnalate in merito alle criticità che si possono porre, ai sensi della regolazione del *settlement* gas vigente sino al 31 dicembre 2019, nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei casi di fuoriuscite incontrollate di gas dalle reti di distribuzione; in tali casi, infatti, ci si trova in presenza di possibili picchi di prelievi di gas dalla rete di trasporto per i quali valgono considerazioni per certi versi analoghe a quelle che hanno già

giustificato le esenzioni previste dai commi 17.2 e 17.3 della deliberazione 137/02 (introdotte dalla deliberazione 41/05): si tratta, infatti, di scostamenti che non sono dovuti a una programmazione inefficiente degli utenti, ma ad eventi imprevedibili, comunque connessi col funzionamento del sistema del gas;

- sia pertanto opportuno definire, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2019 e relativamente alle sessioni di aggiustamento ancora da effettuare, misure funzionali alla corretta gestione del gas fuoriuscito dalla rete nei casi di emergenza di servizio della rete di distribuzione o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, garantendo che i corrispettivi di scostamento non trovino applicazione in relazione a tali quantitativi;
- sia a tal fine necessario prevedere in particolare che, in relazione al gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione di cui sia riportata evidenza nei verbali di misura relativi al *city gate* interessato:
 - q. l'impresa di distribuzione determini la stima più accurata possibile, condotta sulla base delle migliori pratiche del settore, con il dettaglio dei volumi giornalieri di gas fuoriusciti e li comunichi all'impresa di trasporto interconnessa secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite;
 - r. le imprese di trasporto determinino, secondo criteri dalle medesime definite coerenti con quelli adottati per l'allocazione dei volumi prelevati, la quota del quantitativo di gas fuoriuscito di competenza di ciascun UdB, con dettaglio per UdD;
- sia, quindi, necessario integrare in tal senso le disposizioni della deliberazione 223/2018/R/gas ai fini del conguaglio dei corrispettivi di scostamento la cui applicazione si sia determinata a causa di prelievi dalla rete di trasporto conseguenti ai casi di cui al precedente alinea, demandando all'impresa di trasporto l'individuazione di modalità gestionali efficienti e idonee a garantire la semplicità amministrativa del processo;
- sia, infine, opportuno prevedere che l'UdB, cui è stato conguagliato dall'impresa di trasporto il corrispettivo di scostamento determinato da emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, sia tenuto a darne adeguata informativa agli UdD cui è legato da un rapporto di fornitura per il periodo di competenza e sulla rete di distribuzione interessata, affinché questi possa tenerne conto nell'applicazione delle clausole contrattuali stipulate

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione al gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, nel periodo 2015-2019:

- a. l'impresa di distribuzione, a fronte di apposita richiesta dell'utente della distribuzione, determini la stima più accurata possibile, condotta sulla base delle migliori pratiche del settore, con dettaglio per giorno dei volumi di gas fuoriusciti e li comunichi all'impresa di trasporto secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite;
 - b. l'impresa di trasporto determini, secondo criteri dalla medesima definite coerenti con quelli adottati per l'allocatione dei volumi prelevati, la quota del quantitativo di gas fuoriuscito di competenza di ciascun UdB, con dettaglio per UdD;
 - c. l'impresa di trasporto renda disponibili le informazioni di cui al precedente alinea agli UdB interessati;
 - d. l'impresa di trasporto definisca e renda pubbliche, previa informativa all'Autorità, modalità gestionali efficienti e idonee a garantire la semplicità amministrativa del processo e del conguaglio dei corrispettivi di scostamento;
 - e. gli UdB interessati siano tenuti a darne adeguata informativa agli UdD cui sono legati da un rapporto di fornitura per i volumi di competenza;
2. di disporre che, alla deliberazione 223/2018/R/gas, dopo il punto 3 sia inserito il seguente punto:

“3.bis di prevedere che l'impresa di trasporto, previa richiesta dell'utente interessato, provveda a conguagliare gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalla fuoriuscita di gas nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione per i quantitativi determinati ai sensi della deliberazione 28/2020/R/gas. L'impresa di trasporto gestisce le richieste nella prima sessione utile successiva alla richiesta stessa e limitatamente agli scostamenti prodotti dal singolo evento.”;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini